CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000099 - 27/03/2026 - 08:27

Campania/2026/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.ssa Stefania Calcari	I Referendario (relatore)
Dott. Domenico Cerqua	I Referendario

nella camera di consiglio del 26 marzo 2026, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

*nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del gruppo "**Moderati e Riformisti**" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012;*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*»;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante la «*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*»;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*» e, in particolare, l'art. 11, c. 6, lett. d);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali* […]» e, in particolare, l'art. 1, cc. 9 e ss., e l'art. 2, c. 1, lett. g) e h);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 che ha recepito le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001743 - Interno - 27/03/2026 - 08:27

Consiglio regionale della Campania - Prot. 0005867/e del 27/03/2026 10.10 Registrato da: 3T2FV0 Segreteria Generale
27/03/2026 10.10-20260005867

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale della Regione Campania (l.r.) 24 dicembre 2012, n. 38, recante «*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* (...), *convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*» e, in particolare, gli artt. 5 (Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari) e 6 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6);

VISTA la l.r. 5 agosto 1972, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sul «*Funzionamento dei gruppi consiliari*» e, in particolare, l'art. 3;

VISTA la l.r. 28 maggio 2009, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante lo Statuto della Regione Campania, e, in particolare, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*) e l'art. 40 (*Gruppi consiliari*);

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento nella materia qui di interesse;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTA la deliberazione n. 68/2026/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2026;

VISTA l'ordinanza n. 61/2026 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, I Ref. Dott.ssa Stefania Calcari;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con nota del 05 febbraio 2026 (prot. n. 2340/i), trasmessa a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC) in data 06 febbraio 2026 e acquisita al prot. di questa Sezione al n. 748 del 06 febbraio 2026, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare "Moderati e Riformisti" relativo all'esercizio finanziario 2025, unitamente alla documentazione allegata.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2025, da una parte, con riferimento alle entrate disponibili nell'esercizio, il Consiglio regionale ha liquidato al gruppo complessivamente, per le sole spese di funzionamento, la somma di euro 37.996,37, da sommare al fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 10.620,42, per un totale delle entrate pari ad euro 48.616,79; dall'altra, con riferimento alle uscite pagate nell'esercizio, le spese effettuate sono state pari ad euro 41.583,70, con un fondo di cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 7.033,09.

Con la deliberazione n. 69/2026/FRG del 17 febbraio 2026, questa Sezione regionale di controllo ha trasmesso al gruppo consiliare, per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), evidenziando una pluralità di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di legge di trenta giorni per la regolarizzazione.

Con nota del 18 marzo 2026, acquisita al prot. del Consiglio regionale al n. 5153/i, e trasmessa, a mezzo del servizio di PEC, in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale (assunta al prot. di questa Sezione al n. 1392), il gruppo consiliare ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 69/2026/FRG.

DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1. La normativa di rango primario di competenza statale

L'art. 1, cc. 9 - 12, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012) ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, recepite nell'Allegato B al DPCM del 12 dicembre 2012.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita deliberazione, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata o tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, la Sezione regionale di controllo è tenuta all'adozione di una deliberazione di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, c. 11, ultimo periodo, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari.

La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare, tenuto alla restituzione mediante risorse proprie.

1.2. **Le linee guida adottate con il DPCM del 21 dicembre 2012**

I criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate «*Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*», recate dall'Allegato A al DPCM.

Più precisamente, vengono in rilievo

- l'art. 1 (*Veridicità e correttezza delle spese*), cc. 1-3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto* [...] *deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.* 2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.* 3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge* [...]»;
- l'art. 1, c. 3, lett. b), c) e d), dell'All. A al DPCM, a mente del quale vige il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale;
- l'art. 1, c. 6, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi*»;
- l'art. 2 (*Compiti del Presidente del Gruppo consiliare*), c. 1, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile*»;
- l'art. 2, c. 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida*»;
- l'art. 3 (*Documentazione contabile*), cc. 2 e 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.* 3. *Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*»;
- l'art. 4 (*Tracciabilità dei pagamenti*) dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente*».

1.3. **La normativa di rango primario di competenza regionale**

Con specifico riferimento alla materia qui di interesse, nell'ambito della sfera di competenza legislativa regionale come definita dalla richiamata sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale, vengono in rilievo

- in primo luogo, l'art. 26 (*Consiglio regionale e sue attribuzioni*), c. 2, dello Statuto della Regione Campania, approvato con l.r. n. 6 del 28 maggio 2009, a norma del quale «*Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri*»;
- in secondo luogo, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*), c. 2, dello Statuto della Regione, a norma del quale «*I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale*»;
- infine, l'art. 40, c. 1, 3 e 4, dello Statuto della Regione, a norma del quale «1. *Il regolamento* [del Consiglio] *disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo.* 3. *L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.* 4. *Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*».

Ciò premesso, la disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella l.r. 5 agosto 1972, n. 6 («*Funzionamento dei gruppi consiliari*), più volte modificata ed integrata.

Avendo un diretto impatto sulle risorse trasferite ai gruppi e sulla legittimità e l'inerenza delle spese eventualmente da questi sostenute, in questa sede corre l'obbligo di rilevare che l'art. 2 della l.r. n. 6 del 1972 dispone quanto segue: «1. *A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.* 2. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi.* 3. *L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari*».

Con riferimento poi ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - in applicazione dell'art. 2, c. 1, lett. g) del d.l. n. 174 del 2012 cit. (che detta disposizioni per la «*riduzione dei costi della politica nelle regioni*») - l'art. 3 della legge in esame prevede che, «*a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto*

un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente».

Inoltre, giusta le modificazioni intervenute a seguito dell'approvazione della l.r. n. 38 del 2012 (*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174* [...]), con riguardo specifico alle funzioni intestate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ad ulteriore definizione del parametro formale di legalità, il citato art. 3 della l.r. n. 6 del 1972 dispone, ai cc. 3-*bis* e seguenti, che «3-bis. *Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione.* 3-ter. *L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.* 3-quater. *L'obbligo di restituzione di cui al comma 3* ter *consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.* 3-quinques. *Nei casi previsti ai commi 3* ter *e 3* quater, *l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.* 3-sexies. *Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.* 3-septies. *Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese*».

Da ultimo, con riferimento alle spese per il personale, l'art. 5 della citata l.r. n. 38 del 2012 dispone che «1. *A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del* budget *individuato per il gruppo consiliare.* 2. *La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012*».

1.4. L'interpretazione del quadro normativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Nell'esaminare la conformità alla Costituzione del controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che «[...] *l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*» (Corte cost., sent., 6 marzo 2014, n. 39).

In riferimento alla *ratio* della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che «[...] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale* [...]» (Corte cost., sent. n. 39 del 2014, cit., *considerato in diritto* 6.3.9).

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, c. 3, dell'All. A al DPCM 21 dicembre 2012), è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante e qualificante di questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato che «[...] *l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" e al "six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 30 luglio 2014, n. 29/2014/EL).

Nel medesimo autorevole arresto giurisprudenziale, è stato inoltre precisato che «[...] *il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo*» e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame, che «[...] *la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme*» (così, SS.RR. in s.c., sent. n. 29/2014/EL cit.; negli stessi termini, per la successiva giurisprudenza, anche regionale, si v. tra le molte Sez. giur. Campania, sent., 25 agosto 2017, n. 319).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le relative somme da parte del responsabile della spesa irregolare, in ultima analisi individuato nel Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare.

2. L'autonomia contabile del Consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 67 (*Autonomia contabile del consiglio regionale*), c. 1, del d. lgs. n. 118 del 2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi* [...]), «*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*».

Gli Statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Come già chiarito, per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, c. 2, dello Statuto regionale attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo del Consiglio sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal d. lgs. n. 118 del 2011, segnatamente dal combinato disposto del c. 3 degli artt. 63 (*Rendiconto generale*) e 67, «*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*». Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, c. 3, del d. lgs. n. 118 del 2011.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118 del 2011.

A tal fine, a norma dell'art. 67 del d. lgs. n. 118 del 2011, «[i]*l consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al* [suddetto] *decreto*».

3. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova ribadire che le risorse finanziarie qui oggetto di controllo sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro), dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, come già anticipato, l'art. 40, c. 3, dello Statuto prevede che «*l'Ufficio di presidenza* [del Consiglio regionale], *sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*».

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, cc. 9 e seguenti, del cit. d.l. n. 174 del 2012.

Segnatamente, l'art. 1, c. 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del c. 10 dell'art. 1 del cit. d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia «*pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*».

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella citata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «[...] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

4. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Premesso che il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (cfr. C. cost., sent. n. 39 del 2014 cit., *considerato in diritto* punto 2). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi «*principio generale delle norme di contabilità pubblica*» essendo «*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

Come è stato parimenti evidenziato dalla giurisprudenza contabile, «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 13 marzo 2015, n. 5/2015/EL).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Sez. reg. contr. Friuli - Venezia Giulia, del., 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, ribadendo più volte che il controllo in esame «*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*» (così, tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2014, n. 263; *Id.*, sent., 12 maggio 2016, n. 104; *Id.*, sent., 13 dicembre 2016, n. 260).

Peraltro, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari «*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*» (SS.RR. in s.c., sent., 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, dunque, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (cfr. art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra poi sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza, declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi.

5. Il rendiconto annuale del gruppo consiliare "Moderati e Riformisti"

Il seguente prospetto rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 2025		
		EURO
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	37.996,37
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
E3)	Altre entrate (specificare)	0,00
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	10.620,42
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE		**48.616,79**
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2025		
U1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	0,00
U2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
U3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00
U4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00
U5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
U6)	Spese consulenze, studi e incarichi	41.400,00
U7)	Spese di postali e telegrafiche	0,00
U8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
U9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
U10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
U11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
U12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
U13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00
U14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
U15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0,00
U16)	Altre Spese (Spese oneri bancari)	183,70
TOTALE USCITE		**41.583,70**
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA AL 24/12/2025 DATA SCIOGLIMENTO GRUPPO		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		10.620,42
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio		37.996,37
USCITE pagate nell'esercizio		41.583,70
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		7.033,09

Come già chiarito nella deliberazione n. 96/2026/FRG, preliminarmente, si evidenzia che il rendiconto è stato sottoposto, in primo luogo, ad un vaglio di conformità formale alle prescrizioni di legge e alle linee guida del D.P.C.M.

Da tale verifica è emerso che il rendiconto trasmesso *corrisponde* al modello di rendiconto di cui all'Allegato B al DPCM.

Il fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento corrisponde al valore del fondo cassa finale dell'esercizio precedente.

6. Il contributo annuo, i fondi trasferiti per le sole spese di funzionamento e le conseguenze sul sindacato esercitato sulle consulenze esterne

Come anticipato, le spese di funzionamento sono disciplinate dall'art. 3 della l.r. n. 6 del 1972, come modificato dall'art. 6, c. 1, della l.r. n. 38 del 2012.

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri" (DD), per l'esercizio 2025, «[verificato] che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2025 è pari a 5.575.025 [...] individui», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, per il 2025, un contributo annuo per ogni Consigliere pari a {5.000 + [(0,05 x 5.575.025) / 51 =]} euro 10.465,71, a sua volta pari a euro (10.465,71 : 12 =) 872,14 al mese.

Il Gruppo consiliare, composto da quattro (4) componenti, ha dunque beneficiato di un contributo mensile pari a euro (873,37 x 4 =) 3.488,56 (per il mese di febbraio risulta corrisposto l'importo di euro 3.363,97 e per il mese di marzo l'importo di euro 3.235,36); nel complessivo esercizio 2025, il Consiglio regionale ha liquidato, per le spese di funzionamento, mediante le singole DD, la somma di euro 37.996,37, come riportato nella tabella di seguito rappresentata.

Tabella n. 1 - Importi in euro

DD n.	Mese di riferimento	Importo
384	gennaio	3.488,56
383	febbraio	3.363,97
381	marzo	3.235,36
511	aprile	3.488,56
628	maggio	3.488,56
826	giugno	3.488,56
969	luglio	3.488,56
1049	agosto	3.488,56
1182	settembre	3.488,56
1295	ottobre	3.488,56
1426	novembre	3.488,56
Totale		37.996,37

Per quanto concerne invece i **fondi per spese di personale**, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

L'art. 1, c. 5, del DPCM dispone che «*il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*» e l'art. 1, cc. 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5 del 2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, attribuendo al settore competente del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti di cui all'art. 5 della l.r. n. 29 del 2012.

Con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria per l'esercizio 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione la voce «*Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*» è sempre pari a zero), ma ciò non esime - giova ribadirlo - dal suo inserimento nel schema di rendiconto che ogni Gruppo è tenuto ad approvare e a trasmettere a questa Corte.

Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla Magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parificazione del rendiconto regionale.

Resta fermo, altresì, che l'utilizzo del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle professionalità possedute dal personale disponibile.

7. I rilievi istruttori e le richieste di regolarizzazione della Sezione e le conseguenti risposte del Gruppo consiliare

A seguito dell'esame del rendiconto e dei relativi allegati, con la deliberazione n. 69/2026/FRG è stata trasmessa la «*comunicazione*» contenente i rilievi e le connesse richieste di regolarizzazione di seguito riportate.

7.1 La carenza documentale inerente agli incarichi professionali e alle consulenze (voce U-6)

Il Gruppo "Moderati e Riformisti" ha dichiarato di aver sostenuto spese per "incarichi professionali e consulenze" per complessivi euro 41.400,00.

In particolare, ha conferito nel corso del 2025 tre incarichi per l'attività di comunicazione del Gruppo e/o del singolo Consigliere, individuati «*ferma la loro fiduciarietà*» a norma dell'art. 17 *(Procedimento di conferimento incarichi)* del Disciplinare interno del Gruppo.

Tra l'altro, giova evidenziare che ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida).

Invero, «*con decreto n. 247 del 24 settembre 2025, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), ha convocato i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 [...] dalla* ***data del 9 ottobre 2025*** *di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di votazione [...] è vietato a tutte le Amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di comunicazione , ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni [...]*».

Nello specifico, sono stati instaurati rapporti negoziali con i seguenti professionisti:

1. Dott. Luca Corenella, come da richiesta di autorizzazione alla spesa sottoscritta dal Consigliere Massimo Grimaldi e vistata per l'autorizzazione dal Presidente del Gruppo, «[...] *attesa la necessità di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività istituzionale del Gruppo, con particolare riferimento alle iniziative istituzionali del sottoscritto* [Massimo Grimaldi] *che si promuovono nell'ambito del Consiglio regionale, sul territorio della Campania e specificatamente per la Provincia di Napoli e Caserta coordinando le singole attività di comunicazione*»;
2. Dott.ssa Fausta Simona De Cunzo, come da richiesta di autorizzazione alla spesa sottoscritta dal Consigliere Livio Petitto, Presidente del Gruppo, e vistata per l'autorizzazione dal Consigliere Massimo Grimaldi in qualità di Vice-Presidente del Gruppo, «[...] *attesa la necessità di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività istituzionale del Gruppo, con particolare riferimento alle iniziative istituzionali del sottoscritto* [Livio Petitto] *che si promuovono nell'ambito del Consiglio regionale, sul territorio della Campania e specificatamente per la Provincia di Avellino e Benevento coordinando le singole attività di comunicazione*».
3. Dott. Aiello Roberto, come da richiesta di autorizzazione alla spesa sottoscritta dal Consigliere Di Scala Mariagrazia e vistata per l'autorizzazione dal Presidente del Gruppo «[...] attesa la necessità di informare in maniera omogenea e univoca *sull'attività istituzionale del Gruppo, con particolare riferimento alle iniziative istituzionali della sottoscritta che si promuovono nell'ambito del Consiglio regionale, sul territorio della Campania e specificatamente per la città di Napoli e Provincia coordinando le singole attività di comunicazione*».

La spesa complessiva per «*consulenze, studi e incarichi*» risulta pari alla sommatoria della spesa di euro 24.400,00 liquidati giusta contratto concluso con il giornalista pubblicista Luca Coronella in data 15 gennaio 2025, per il periodo intercorrente tra il 15 gennaio 2025 e il 30 settembre 2025, della spesa pari ad euro 12.000,00 liquidati giusta contratto concluso con la giornalista professionista Fausta Simona De Cunzo in data 15 gennaio 2025, sempre per il medesimo periodo intercorrente tra il 15 gennaio 2025 e il 30 settembre 2025 nonchè della spesa pari ad euro 5.000,00 liquidati giusta contratto concluso con il giornalista professionista Aiello

Roberto in data 29 aprile 2025, per il periodo intercorrente tra il 29 aprile 2025 e il 15 ottobre 2025.

Dall'analisi della documentazione trasmessa sono emerse criticità tali da richiedere integrazioni con la deliberazione n. 69/2026/FRG.

7.2 Carenza documentale in ordine alla prova della necessità della spesa: assenza di elementi di prova in ordine alla mancanza di personale dotato di medesima professionalità

Nelle premesse del contratto stipulato da ciascun giornalista incaricato si dà conto che «*nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il gruppo consiliare è costituito da ben numero quattro membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania*».

L'affermazione, tuttavia, anche alla luce della sua seriale ricorrenza, risulta apodittica e carente di substrato probatorio.

Tenuto conto di quanto precisato al par. n. 2 della presente deliberazione, al fine di verificare la necessità della spesa sostenuta, tenuto conto dell'asserita assenza di personale interno atto allo svolgimento delle attività previste dai contratti di comunicazioni in oggetto, si chiedeva di trasmettere l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo dal codesto gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.

7.2.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Con la sopra richiamata nota del 18 marzo 2026, il gruppo consiliare ha comunicato che *"il personale interno in servizio nell'anno 2025 era composto da unità prive di professionalità specifica atta a svolgere l'incarico di consulenza ed assistenza a supporto delle attività di comunicazione istituzionali. Tanto precisato, Il GRUPPO MODERATI e RIFORMISTI ha individuato e di seguito proceduto, tenuto conto della CONVOCAZIONE dei COMIZI ELETTORALI, ad instaurare tre rapporti negoziali per il complessivo importo di € 41.400,00".*[....] *"I tre contratti erano contenuti nella complessiva somma di € 41.400, 00 e dunque in linea con la disponibilità del GRUPPO".*

Questa risposta appare generica e priva di elenco di personale. Per il futuro, si richiama il Gruppo a far chiarezza fin da principio, circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici in modo accurato e circostanziato, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che tale informazione rappresenta un presupposto per valutare la necessità della spesa sostenuta dal Gruppo.

8. Carenza documentale inerente agli incarichi professionali e alle consulenze

Premesso quanto sopra, si passano in rassegna i compensi conferiti dal gruppo in esame:

a) il compenso contrattualmente previsto per il dott. Luca Coronella, pari complessivamente ad euro 24.400,00, per il periodo dal **15 gennaio 2025 al 30**

settembre 2025, risulta pagato giusta emissione, da parte del professionista, dei seguenti documenti contabili:

- cedente/prestatore codice fiscale CRN LCU 82H27 I234E, partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 3 del 28 maggio 2025, pari ad euro 7.500,00, allegata al report delle attività svolte dal **15 gennaio al 31 marzo**;
- cedente/prestatore codice fiscale CRN LCU 82H27 I234E, partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 4 del 09 luglio 2025, pari ad euro 3.500,00, allegata al report delle attività svolte dal **10 giugno al 07 luglio**;
- cedente/prestatore codice fiscale CRN LCU 82H27 I234E, partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 5 del 07 agosto 2025, pari ad euro 4.500,00 allegata al report delle attività svolte dal **08-31 luglio**;
- cedente/prestatore codice fiscale CRN LCU 82H27 I234E, partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 6 del 03 settembre 2025, pari ad euro 3.500,00 allegata al report delle attività svolte nel mese di **agosto**;
- cedente/prestatore codice fiscale CRN LCU 82H27 I234E, partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 7 del 02 ottobre 2025, pari ad euro 5.400,00 allegata al report delle attività svolte nel mese di **settembre**.

Le predette fatture risultano pagate mediante bonifico bancario. In riferimento alla liquidazione delle stesse va richiamato l'art. 18 comma 3 del Disciplinare, il quale prevede che *"in caso di incarichi la liquidazione è preceduta dall'acquisizione di un report da parte dell'interessato, riepilogativo delle attività svolte dall'incaricato nel periodo, sul quale è acquisito il visto del Presidente del Gruppo"*. Va, altresì, citato l'articolo 5 – Compenso, del contratto sottoscritto dal dott. Coronella, nella parte in cui prevede che *"con cadenza mensile il dott. Coronella consegnerà i report delle attività svolte e, acquisito il visto del Presidente del Gruppo, sarà corrisposto il rateo mensile del relativo periodo di attività"*.

Tanto premesso, per i report prodotti dal Dott. Coronella (report periodo 15.01-31.03/2025, report periodo 10.06-07.07/2025, report periodo 08-31.07/2025, report periodo agosto 2025 e report periodo settembre/2025) tale visto risultava mancante nei termini previsti dal disciplinare in quanto acquisito, in maniera complessiva, in data 20.01.2026, ovvero successivamente ai pagamenti eseguiti.

- **Al riguardo, si chiedeva di fornire adeguati chiarimenti.**

In aggiunta, con la richiamata deliberazione n. 69/2026/FRG, veniva dato evidenza che **non risultava trasmesso alcun report per i mesi di aprile e maggio** seppur il compenso risultava corrisposto per l'intero importo di € 24.400.

Nello specifico, nella citata delibera 69/2026 veniva richiamato l'articolo 5 – Compenso, del contratto sottoscritto dal dott. Coronella, nella misura in cui prevede che *"il compenso sarà corrisposto in rate mensili e che con cadenza mensile il dott. Coronella consegnerà i report delle attività svolte e, acquisito il visto del Presidente del Gruppo, sarà corrisposto il rateo mensile del relativo periodo di attività"*.

Pertanto, atteso un compenso complessivo pari ad € 24.400,00, per un periodo di 8 mesi e mezzo, il rateo mensile ammonterebbe a € 2.870,59.

Posto ciò, veniva evidenziato che la fattura n. 4 del 09 luglio 2025, allegata al report delle attività svolte dal **10 giugno al 07 luglio**, avrebbe dovuto risultare di circa € 2.870,59 a fronte di € 3.500,00 fatturato dal dott. Coronella.

Parimenti la fattura n. 5 del 07 agosto 2025, allegata al report delle attività svolte dal **08-31 luglio,** avrebbe dovuto risultare di circa € 2.870,59 a fronte di € 4.500,00 fatturato dal dott. Coronella.

Ancora la fattura n. 6 del 03 settembre 2025, allegata al report delle attività svolte nel mese di **agosto,** avrebbe dovuto risultare di circa € 2.870,59 a fronte di € 3.500,00 fatturato dal dott. Coronella.

Infine, anche la fattura n. 7 del 02 ottobre 2025, allegata al report delle attività svolte nel mese di **settembre,** avrebbe dovuto risultare di circa € 2.870,59 a fronte di € 5.400,00 fatturato dal dott. Coronella.

- **Al riguardo, si chiedeva di fornire adeguati chiarimenti.**

In ultimo, veniva rilevato che per le fatture sopra indicate risultava adempiuto l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642 del 1972 (*Disciplina di bollo*) e che il professionista aveva dichiarato, in fase di sottoscrizione del contratto, di operare in franchigia di IVA – regime forfettario e che il compenso non è soggetto a ritenute di acconto ai sensi della legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 67.

b) Quanto al contratto relativo alla dott.ssa Fausta Simona De Cunzo, fa riferimento al periodo dal **15 gennaio 2025 al 30 settembre 2025** per complessivi euro 12.000,00. Il compenso risulta pagato giusta emissione, da parte della professionista, dei seguenti documenti contabili:

- cedente/prestatore codice fiscale DCN FTS 81P65 A509M, partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 5 del **23 aprile 2025**, pari ad euro 3.845,15, allegata al report delle attività svolte dal **15 gennaio al 10 aprile**;
- cedente/prestatore codice fiscale DCN FTS 81P65 A509M, partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 7 del **14 maggio 2025**, pari ad euro 3.000,00 allegata al report delle attività svolte nel mese di **aprile**;
- cedente/prestatore codice fiscale DCN FTS 81P65 A509M, partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 10 del **08 luglio 2025**, pari ad euro 2.000,00, allegata al report delle attività svolte dal **10 giugno al 08 luglio**;
- cedente/prestatore codice fiscale DCN FTS 81P65 A509M, partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 12 del **1° agosto 2025**, pari ad euro 1.000,00, allegata al report delle attività svolte dal **09 luglio al 01 agosto**;
- cedente/prestatore codice fiscale DCN FTS 81P65 A509M, partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 14 del **22 settembre 2025**, pari ad euro 2.000,00, allegata al report delle attività svolte dal **02 agosto al 23 settembre**.

Nella deliberazione n. 69/2026/FRG veniva posta l'attenzione sul fatto che per il contratto sottoscritto dalla dott.ssa De Cunzo **non risultava trasmesso alcun report relativamente al mese di maggio** seppur il compenso risultava liquidato per l'intero importo di € 12.000,00.

Nello specifico, si richiamava l'articolo 5 – Compenso del contratto sottoscritto dalla predetta professionista nella misura in cui prevede che *"il compenso sarà corrisposto in rate mensili e che con cadenza mensile il dott.ssa De Cunzo consegnerà i report delle attività svolte e, acquisito il visto del Presidente del Gruppo, sarà corrisposto il rateo mensile del relativo periodo di attività"*.

In aggiunta nell'ultimo report risultava rendicontata l'attività svolta dal 2 Agosto fino al 23 settembre a fronte di un contratto che prevedeva attività fino al 30 settembre.

- **Al riguardo, si chiedeva di fornire adeguati chiarimenti.**

Per le fatture sopra indicate risultava adempiuto l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo virtuale di cui al d.P.R. n. 642 del 1972 (*Disciplina di bollo*).

Inoltre, il predetto professionista aveva dichiarato, in fase di sottoscrizione del contratto, di operare in franchigia di IVA - regime forfettario e che il compenso non è soggetto a ritenute di acconto ai sensi della legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 67.

c) Per quanto attiene al dott. Aiello Roberto il compenso contrattualmente previsto, pari complessivamente ad euro 5.000,00, per il periodo intercorrente tra il 29 aprile 2025 e il 15 ottobre 2025, risulta pagato giusta emissione, da parte del professionista, del seguente documento contabile:

- cedente/prestatore codice fiscale LLARRT63L14F839K, partiva IVA n. IT07921071218, fattura n. 2 del 13 ottobre 2025, pari ad euro 5.000,00.

Parimenti per la fattura sopra indicata risultava adempiuto l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo virtuale di cui al d.P.R. n. 642 del 1972 (*Disciplina di bollo*).

In ordine alla consulenza in esame si rilevava che il report presentato rendicontava le attività svolte dal 30 aprile fino al 30 settembre a fronte di un contratto che prevedeva attività fino al 15 ottobre 2025, a fronte di un compenso corrisposto per l'intero importo pattuito (€ 5.000).

- **Al riguardo, si chiedeva di fornire adeguati chiarimenti.**

Si osservava, altresì, che la fattura presentata risultava pagata mediante bonifico bancario.

In riferimento alla liquidazione della stessa si rinviava all'art. 18 comma 3 del Disciplinare, il quale prevede che *"in caso di incarichi la liquidazione è preceduta dall'acquisizione di un report da parte dell'interessato, riepilogativo delle attività svolte dall'incaricato nel periodo, sul quale è acquisito il visto del Presidente del Gruppo"*, nonché all'articolo 5 - Compenso, del contratto sottoscritto dal dott. Aiello, nella parte in cui prevede che *"il dott. Aiello consegnerà i report delle attività svolte e, acquisito il visto del Presidente del Gruppo, sarà corrisposto il compenso del periodo di attività"*.

Tanto premesso, si segnalava che per il report prodotto dal Dott. Aiello tale visto risultava mancante.

- **Al riguardo, si chiedeva di fornire adeguati chiarimenti.**

8.1 Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

In risposta ai rilievi mossi in ordine al Sig. CORONELLA il gruppo ha specificato che lo stesso *"ha proceduto alla fatturazione tenendo conto della piena operatività del bilancio regionale.*

Le 5 fatture emesse dal CORONELLA con i relativi report (eventualmente da integrare) coprono il periodo contrattuale e NON SFORANO l'IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO. Le modalità di emissione sono state determinate, insomma, dalle contingenze

sia elettorali sia di operatività del bilancio su cui le relative liquidazioni dovevano gravare. Tutti i report, ad eccezione di quello dei mesi aprile e maggio, debitamente vistati sono stati inviati e comunque si allegano nuovamente. Vieppiù da rammentare che il periodo di maggio 2025 era coperto da silenzio elettorale per il REFERENDOM del 8 e 9 giugno 2025. Di tal che la fatturazione ed il relativo report non erano possibili".

Anche con riferimento alla collaborazione della dott.ssa Fausta Simona De Cunzo il gruppo ha richiamato *"le contingenze elettorali e di operatività del bilancio"*. È stato, altresì, comunicato che per il report relativo alle attività del mese di maggio 2025 *"tale periodo era coperto da silenzio elettorale per referendum giugno 2025"*.

Infine, il gruppo ha nuovamente inviato i report di tutti i collaboratori, precedentemente trasmessi, ognuno, munito di visto del Presidente del Gruppo.

Posto quanto comunicato in sede controdeduttiva, per i futuri esercizi, si raccomanda, in ordine alla liquidazione e fatturazione del compenso, di attenersi scrupolosamente all'iter previsto da Disciplinare del gruppo. Segnatamente, si pone l'attenzione sulla necessità di far precedere la liquidazione delle fatture dall'acquisizione del visto del Presidente del Gruppo nonché sul rispetto della cadenza mensile prevista per la consegna dei report delle attività svolte al fine della successiva fatturazione e liquidazione del compenso, nonché la necessità che il visto sia preventivo al pagamento al fine di verificare che l'attività svolta sia conforme alle disposizioni contrattuali.

Inoltre, risulta necessario attenersi scrupolosamente a quanto pattuito nei rispettivi contratti, evitando formulazioni generiche che non dettaglino la prestazione, attenendosi alla tempistica ivi stabilita nelle modalità e nei relativi pagamenti.

9. Chiusura conto corrente e restituzione giacenza al Consiglio regionale

In relazione alla conclusione della legislatura, il saldo finale di cassa (personale e funzionamento) dovrebbe essere pari a zero euro.

Al riguardo, è stata allegata la nota del 17 dicembre 2025 trasmessa dal Presidente del gruppo alla Banca Intesa San Paolo avente ad oggetto *"chiusura conto corrente n. 55000/1000/00177283"*.

Con la citata nota è stato chiesto all'istituto di Credito di restituire il saldo attivo al Consiglio Regionale della Campania mediante bonifico.

10. Esito dell'esame della Corte

Il rendiconto risulta conforme alle richieste di regolarizzazione inoltrate da questa Corte, pur dovendosi ancora raccomandare, per i prossimi esercizi, di:

- trasmettere unitamente al rendiconto annuale l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo dal gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate;

- attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni poste in parte motiva in ordine all'iter procedurale da seguire in caso di incarichi e al rispetto delle disposizioni contrattuali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "***Moderati e Riformisti***";

- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;

- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026.

Il Relatore
I Ref. Stefania Calcari

Il Presidente
Alfredo Grasselli

Depositata in segreteria 26 MAR. 2026
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Dott. Giuseppe Imposimato